

391761

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 797

Brindisi, li 9/8/61

AL SIG. Monte Rotti Antonio

Lotto 21° Scala Un. Int. 5

Via Romolo
Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.796 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5,30 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 10.455 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.796</u> vano per vani <u>5,30</u>	£. <u>9.519</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£.	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....	£.	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£.	<u>286</u>
		<u>10.455</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

PA/MI/ta.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO**

Ente Morale D. L. 22 Febbraio 1945 N. 128

Brindisi 23 ottobre 1956

Indirizzo via S. Lorenzo da Brindisi
n. 5 - Tel. 1798

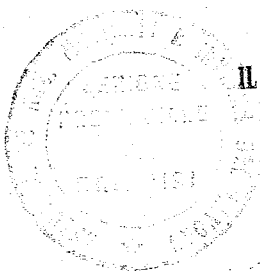
Sezione di Brindisi

Prot. 605

Risposta al N. del

OGGETTO: Certificato d'iscrizione

Si certifica che, il Sig. MARTINELLI Antonio fu Giuseppe nato a Brindisi il 12/4/1914, è iscritto a questa Sezione al n. 104 del libro soci, avendo residuo in seguito ad infortunio sul lavoro un'invalidità del 45% (quarantacinque%). Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso concorso assegnazione case. In fede.



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Luigi Capocchia)

Capocchia

Relata di notifica.

Brindisi, 21 aprile 1956.

Ad istanza di cui innanzi.

Copia del presente atto da me Ufficiale Giudiziario firmata ho portata nel domicilio e residenza di esso Sig. Martellotti Antonio consegnandola a mani della moglie Capozziello Maria convivente.

L'Ufficiale Giudiziario F/to D'Accico Ettore

IL CANCELLIERE CAPO DELLA PRETURA DI BRINDISI

Vista la dietroscritta sentenza e la pedissequa relata di notifica;

Poichè non risulta proposto gravame, vi appone la formula esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo; al P.M. di darvi assistenza a tutti i comandanti ed Ufficiali di concurrervi quando ne siano legalmente richiesti

Brindisi, 21 giugno 1956.

IL CANCELLIERE CAPO F/to Calvosa

Copia conforme per uso notifica.

E' conforme e si autentica.

Brindisi, 23 giugno 1956. IL CANCELLIERE CAPO
(Calvosa)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(5 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MARTELUCCI ALFONSO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

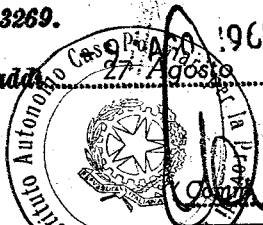
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 212 lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 8.340 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

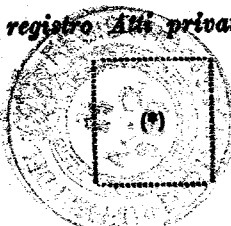


I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO. 1960 19 al N. 177

vol. foglie registro Atti privati, ed esatte lire



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Falasso)

(*) Bollo a calendario.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(5 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziati e (3) ed il

Sig. MARTELOTTI ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

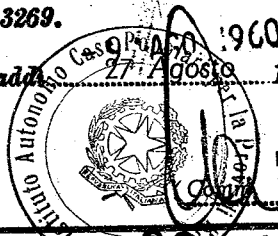
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 212 lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 8.310 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO. 1960 19 al N. 1774

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo e calendario.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Sig. MARTELLOTTI Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 21° lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Romolo

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 8.310 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 21 AGO. 1959 27 Agosto 1959



DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 24 AGO. 1959 19 al N. 918

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(4) 42, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

sig. MARTELOTTI ANTONIO

convenzioni che hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 21° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 8915 mensili anticipate

Reddito ostentale esclusa la rivalutazione 1.238

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 27 Agosto 62
A addi 19

IL DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 23 FEB 1967

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE
(*) Bollo e calendario
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1288)

Ai sensi dell'art. 74 Legge
del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

normale 140 Boll. Uff. 1915

UFFICIO GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

vol. delle denunce
del campione unico

ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
denunziante è il locatore o il conduttore.

dimora di ciascuno.

tra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

hanno avuto oppure avranno.

giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. MARTELOTTO ANTONIO

hanno avuto

convenzioni che (4)

10 - 8 6

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

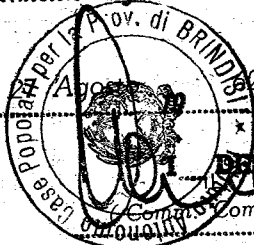
designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 21 lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

data della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

rispettivi pattuiti: L. 8310 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



DENUNZIANTE (7)

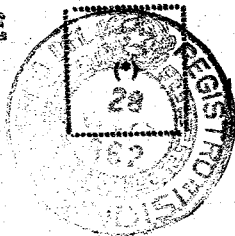
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1962 19 al N. 2793

foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

Bollo e calendario.



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269; modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Bintin li 23 June 956
Ad itampa ch' uci uing

Pesi 201

119

Markell: Anton
Specialo alla
officina centrale
of

Markell
Anton
John 18



REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore del Mandamento di Brindisi, Dr. Mario Conso
lazio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa
civile passata in decisione alla udienza del 16/3/
1956 e vertente TRA PIERRI Vincenzo; attore, domici-
liato e residente in Brindisi, rappresentato e dife-
so dall'avv. Tommaso Corsa con delega a margine del-
l'originale dell'atto di citazione E MARTELLOTTI
Antonio, convenuto, residente in Brindisi, rappresen-
tato e difeso dall'avv. Giuseppe Sibilla con dele-
ga in calce all'atto di citazione notificato.

Il procuratore dell'attore così conclude:

- 1°)-Dichiarare cessato il diritto alla proroga di
Martellotti Antonio nella conduzione della casa di
abitazione sita in Brindisi alla Via Lata n.158 di
proprietà di Pierri Vincenzo; dovendo questo ultimo
destinarlo ad abitazione della figlia Rosa;
- 2°)-Conseguentemente condannare al Martellotti di
rilasciare in piena ed assoluta disponibilità del
locatore la ripetuta casa per il giorno 5/7/1956.
- 3°)-Munire l'emananda sentenza di clausola di prov-
visoria esecuzione.

Il procuratore del convenuto non si oppone alla
domanda.

F A T T O



PRETURA BRINDISI

Avv. G. Corsa

N. 4371 Boll. Prov.

Bollo L. 400

Copia ,
Autentica , 100

Urgenza ,

Legalizzazione ,

Stampato e fasc. ,

Totale L. 900

23 GIU. 1956

IL CANCELLIERE

Con atto di citazione notificato il 23/2/1956, Pierri Vincenzo proprietario di un immobile sito in Brindisi alla Via Lata n.158 condotto in locazione da Martellotti Antonio in virtù di contratto verbale denunziato all'Ufficio del Registro di Brindisi il 23/2/1956 e registrato al N.1749 Reg; atti privati ed assoggettato al vincolo di proroga, preavvertiva il Martellotti che col 5/7/1956 intendeva conseguire la disponibilità dell'immobile avendo urgenza ed improrogabile necessità di destinarlo ad abitazione di sua figlia Rosa, prossima a contrarre matrimonio con un tal Corsa Eupremio. Nel contempo esso Pierri conveniva in giudizio il Martellotti, perchè con sentenza provvisoriamente esecutiva, sentisse dichiarare cessata la proroga della locazione ai sensi dell'art.4 n.I della legge 23 maggio 1950 n.253 con la conseguente condanna al rilascio dell'immobile ed in caso di ingiusta opposizione, anche al rimborso delle spese del giudizio.

Costituitosi il convenuto, a mezzo del procuratore, riconosceva la sussistenza della dedotta urgente ed improrogabile necessità, non si opponeva alla domanda e chiedeva la compensazione delle spese.

A tale richiesta aderiva il procuratore dello attore e la causa passava in decisione.



DIRITTO

Che la figlia dell'attore a nome Rosa sia prossima a contrarre matrimonio col Corsa Eupremio risulta in modo certo dal certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile di Brindisi in data 20/2/1956 esibito in giudizio.

E' evidente pertanto, che il nuovo nucleo familiare che sta per crearsi ha bisogno di un'abitazione ed appare quindi legittima la richiesta del locatore di riavere la disponibilità dell'immobile a tale scopo.

Non essendo stato contestato, deve ritenersi per altro pacifico che la figlia dell'attore, non possa trovare con la sua famiglia, conveniente sistemazione presso il genitore onde concorre anche l'altra condizione voluta dalla legge perchè, nella specie, si possa far cessare la proroga della locazione.

La domanda va quindi accolta sussistendo la urgente ed improrogabile necessità del proprietario di destinare l'immobile ad abitazione di sua figlia Rosa.

Stante l'accordo delle parti, si compensano per intero le spese del giudizio.

Non ravvisandosi pericolo nel ritardo non si concede la clausola per la provvisoria esecuzione.

P. Q. M.

IL PRETORE

Accogliendo la domanda attrice, dichiara cessata la proroga legale del contratto di locazione in virtù del quale Martellotti Antonio conduce l'immobile sito in Brindisi alla Via Lata n.158 di proprietà di Pierri Vincenzo, stante l'urgente ed improrogabile necessità di quest'ultimo di destinare l'immobile ad abitazione di sua figlia Rosa, prossima a contrarre matrimonio, e per lo effetto condanna esso Martellotti a lasciare il 5/7/1956 l'immobile predetto, libero e sgombero da persone e da cose, a disposizione del proprietario, facultando, in difetto l'esecuzione forzata.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Clausola non concessa. Così deciso in Brindisi il 5 aprile 1956. Il Pretore F/to Consolazio

Il Cancelliere Capo F/to Calvosa

Registrata a Brindisi il 16 aprile 1956 al n.1944 mod.3° Vol.52. Esatte L.720.

Il Procuratore Superiore F/to Marini

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv.Corsa Tommaso.

Brindisi, 20 aprile 1956. Il Cancelliere f/to D'Apolito.



STUDIO LEGALE
Dott. Proc. TOMMASO CORSA
Piazza Cairoli, 26
BRINDISI

PRECETTO DI RILASCIO

Pierri Vincenzo, dom. e res. in Brindisi ed ivi elet-
tivamente domiciliato alla Piazza Cairoli n.26 pres-
se lo studio del dott.proc.Tommase Corsa che lo rap-
presenta e difende in virtù di delega a margine del
presente atto

premesso

che il Pretore di Brindisi, con sentenza del 5 aprile
1956, ha ordinato a Martellotti Antonio di rilasciare
nella disponibilità dello istante, per cessata prore-
ga legale, l'abitazione sita in Brindisi alla Via Le-
ta 158;

che su tale sentenza, notificata il 21.4.1956, è stata
apposta la formula esecutiva in data 21.6.1956 ed
in tale forma è stata notificata al conduttore il
successivo giorno 23;

tutto ciò premesso Pierri Vincenzo, a mezzo del sotto-
scritto procuratore in forza della precitata senten-
za

INTIMA E FA PRECETTO

al sig.Martellotti Antonio, dom. e res. in Brindisi,
di rilasciare in possesso e potere dell'istante, nel
termine di giorni dieci dalla notifica del presente
atto, la casa di abitazione da lui occupata in Brindi-
si alla Via ^Leta n.158, con avvertenza che in difetto

*Il Dott. Proc. Tommaso
Corsa: Brindisi*

*mi rappresenta
nella presente pro-
cedura ed in quella*

*eventuale di opposizione
con un'udienza ogni
giorno di legge -
Elego domicilio nel*

*il suo studio in
Brindisi - Brindisi
4 luglio 1956. F.to*

*Pierri Vincenzo - E
autografo - F.to:
Tommaso Corsa*

si procederà in suo danno ad esecuzione forzata a norma di legge.

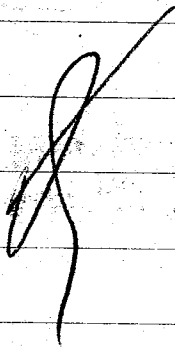
Brindisi 5 luglio 1956.

Brindisi 5 luglio 1956.

Tommaso Corra

Istante Pierri Vincenzo, dem. e res. in Brindisi ed ivi elettivamente dem. alla Piazza Cairoli n.26 presso lo studio del dott. proc. Tommaso Corra. Io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziarie della Pretura di Brindisi ho notificato e dato copia per legale scienza e ad ogni effetto di legge dell'antescritto precetto di rilascio al sig. Martalotti Antonio, dem. e res. in Brindisi alla Via Lata n.158, merco' consegna a mani

del signor Marin Capozzelli con



Martalotti
Antonio
Lata 158

INDICE

- 1°) Certificato di situazione di famiglia
- 2°) Certificato Ufficio Imposte Dirette
- 3°) Certificato di residenza
- 4°) Certificato penale
- 5°) Dichiarazione
- 6°) Certificato Associazione Mutilati del Lavoro
- 7°) Assegno del Banco di Napoli di L.1.000
- 8°) Copia di sentenza e di precetto di rilascio.

Brindisi 27 ottobre 1956

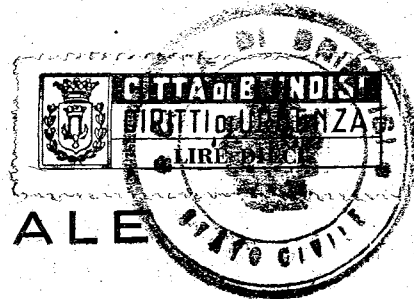
Marcellotti Antonio

INDICE

- 1°) Certificato di situazione di famiglia
- 2°) Certificato Ufficio Imposte Dirette
- 3°) Certificato di residenza
- 4°) Certificato penale
- 5°) Dichiarazione
- 6°) Certificato Associazione Mutilati del Lavoro
- 7°) Assegno del Banco di Napoli di L.1.000
- 8°) Copia di sentenza e di precetto di rilascio.

Brindisi 27 ottobre 1956

Mantelloff Antonio



CASELLARIO GIUDIZIALE

Richiesta di Certificato in Carta Libera

Al nome (cognome e nome) Martello Antonio Tanquale
nat. il 12.6.1914 in Brindisi
Circondario (o Stato) di Brindisi
si richiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)
per (motivo della richiesta) no alloggio

Brindisi, li 23-10-1956

Al (Procuratore della Repubblica o Cancelliere)

presso il Tribunale di

(Qualifica)

(Firma)



L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE

(Cav. Teodoro Carella)

Scallia

CERTIFICATO

TRIBUNALE DI

CASELLARIO GIUDIZIALE PROCURA REP.
BRINDISI

che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data; 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3° il dispositivo o il provvedimento; 4° (per le decisioni penali) il titolo del reato, con le aggravanti e diminuenti, indicando se tentato o mancato e se continuato; 5° gli articoli di legge applicati — ovvero; Nulla)

NULLA



24 OTT 1956

IL SEGRETARIO
Fino Damiano

4 SET. 1959

A. m. 1/12
843

Sig. MARTELIOTTI ANTONIO
Via Ronsolo n.60 - Int.5

Tecnico

BRINDISI

Comunicazione.

RACCOMANDATA R.R.

Questo Istituto deve eseguire lavori di riparazione al tubo di scarico dell'appartamento da Ella occupato e rispondente a quello sottostante occupato dalla Sig. PALUMBO Cosima ved. Gualandri.

Pertanto, a mente dell'art. 11 del contratto di locazione, si rende necessario che Ella faccia entrare nel proprio appartamento il personale addetto di questo Ente per i lavori necessari.

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

ED/GU/CI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

"Case Per i Senza tetto"

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

Osservazioni:

FIRMA

Marcello Antonio

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. _____
Ufficio Amm. vo

Brindisi, 11 22 OTT. 1957

AL SIG. Marbellotti Antonio
VIA Lata N° 158
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Romulo lotto 21 scala 5 interno 5.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n. 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di L. 37.340 come appresso dovute:

a)	mensilità di fitto e servizi dal	10 NOV. 1957,	al	10 DIC. 1957
	L. <u>1662</u>	vano x vani <u>5</u>	L.	<u>8.310=</u>
b)	canone consumo acqua normale		"	<u>450.=</u>
c)	contributo nelle spese di illuminazione scale "			<u>75.=</u>
d)	deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)			<u>27.955 =</u>
e)	deposito spese contrattuali		L.	<u>1.000.=</u>
f)	I.G.E. 3% su a)		"	<u>250</u>
T o t a l e			L.	<u>37.340.</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 28 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)

63
17.18°

12/56

8

9

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

MARTELOTTI ANTONIO, operaio presso la Cooperativa
Lavoro, domiciliato e residente in Brindisi ove abi=
ta alla via Lata 158

FA ISTANZA

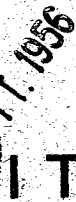
perchè gli venga assegnato in locazione un alloggio
di 3 vani ed accessori tra quelli posti in concorso
con bando del 22 novembre 1956.

Fa presente di essere stato sfrattato dalla casa at=
tualmente occupata di proprietà del Sign. Pierri Vin=
cenzo.

Alliga: assegno bancario dell'importo di L.1.000 e
dichiara che tutti gli altri documenti richiesti
sono stati ~~and~~ allegati all'istanza di assegnazione de=
gli alloggi posti in concorso nel mese di ottobre.

Brindisi 5 dicembre 1956

Martelloth Antonio



160



Visto per il be

PAGATO



ITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia d

Waktu 158

è composta come segue:

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

слюды

Bin Zai,

22-10-95



Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che i componenti della famiglia a tergo indicati non sono iscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati, né in quelli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a £ 150.000. - Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

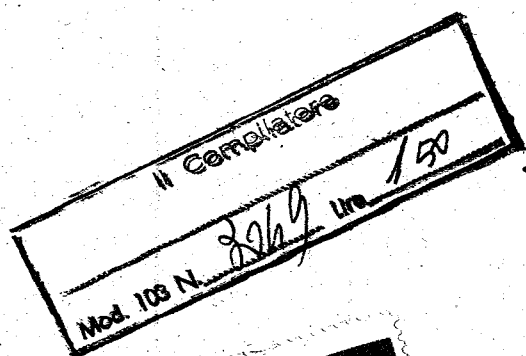
Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi 25 ottobre 1956

IL COMPILATORE

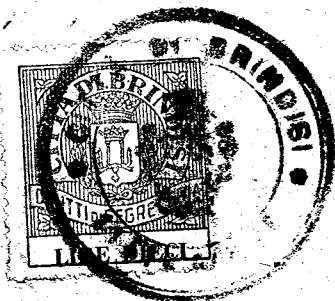


DIRETTORE DI 1a CLASSE





MUNICIPIO DI BRINDISI



UFFICIO ANAGRAFE



IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che Sig. Mante Costa Antonio Pasquale

di _____ e di _____

nato il 12. h. 19/1 nel Comune di Minichini

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal la nascita

ed abitante in Via Nata 153 del S. V. 1960

Si rilascia in carta libera per uso allegato

Brindisi, li 28-10-1966



IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE-ANAGRAFE
(Cav. Teodoro Carella)

Stavella